

Testo coordinato del Decreto-Legge 3 giugno 2008 , n. 97

Testo del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 128 del 3 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini».

Publicato su: G.U. n. 12, 03/06/2008; ripubblicato come Testo coordinato su G.U. n. 180, 02/08/2008

Riguardante: Varie – Prevenzione Incendi per strutture ricettive turistico-alberghiere

NOTE

Il DL è entrato in vigore il 3 giugno 2008.

Il testo dell'art. 4-bis è stato introdotto dalla **Legge 2 agosto 2008, n. 129**, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini", (S.O. n. 196 a G.U. n. 195 del 21/08/08), **in vigore dal 03/08/08**.

Di seguito si riporta solo il testo del comma 10 dell'art. 4-bis, recante proroga di termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

TESTO

...[omissis]...

Art. 4-bis - Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse

...[omissis]...

10. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»;

b) il comma 2-bis e' abrogato.

...[omissis]...

RIFERIMENTI NORMATIVI:

...[omissis]...

– Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 (Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere). – 1. Il termine stabilito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 30 giugno 2009.

2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 2-bis. (abrogato).».

...[omissis]...